

Legittima l'esclusione nel caso in cui la documentazione di gara, compresa la cauzione provvisoria, non sia contenuta nella corretta busta così come indicato dalla *lex specialis*

Nella seduta pubblica vengono esaminati i requisiti di ammissione, successivamente, a porte chiuse, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, viene analizzata la documentazione illustrativa

### **Sintesi di Tar Lazio, Sezione Terza Ter di Roma, sentenza n. 11145 del 28 novembre 2003**

#### Parole chiave:

Appalti di lavori/appalti di servizi – modalità di presentazione delle offerte – busta grande contenente la documentazione per la partecipazione (compresa la provvisoria ) e due buste distinte – obbligo di separazione della documentazione relativa ai requisiti di ammissione dall'offerta tecnica e da quella economica – legittima l'esclusione

#### Esito del giudizio:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter- respinge il ricorso in epigrafe indicato.

#### Conseguenze operative:

Le prescrizioni relative alla confezione dell'offerta e alle modalità della sua presentazione, non hanno natura meramente formale poiché in tema di gare pubbliche, la rigida separazione fra la fase di verifica, in capo ai concorrenti, della sussistenza dei requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura e la fase di vera e propria valutazione delle offerte economiche e degli altri titoli prodotti, costituisce una garanzia fondamentale di imparzialità e di buon andamento dell'attività amministrativa pubblica nella scelta del contraente da parte della stazione appaltante (Cons. Stato Sez. VI 14/7/02 n. 3956).

La separazione delle varie fasi, risponde all'esigenza di evitare che le scelte preliminari di individuazione degli ammessi e quelle successive di carattere valutativo (di individuazione, cioè della migliore offerta), entrino, fra loro, in regime di commistione, che riduca il livello delle predette garanzie intorno alle determinazioni di competenza dell'Amministrazione (di qui, appunto, la necessità che tutti i documenti attestanti i requisiti di ammissibilità siano contenuti in una busta ben distinta da quelle contenenti l'offerta e gli altri titoli valutabili, con la conseguenza che la preliminare apertura di detta busta corrisponde ad una precisa necessità, quella di esaurire la fase di ammissione in modo del tutto avulso dai condizionamenti derivanti – anche solo in astratto – da una precoce conoscenza dei contenuti economici ed in generale afferenti il merito della partecipazione della concorrente) (cfr. T.A.R. Basilicata n. 131/98; T.A.R. Piemonte Sez. II n. 98/99)

Di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter -  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8784/02, proposto dalla società \*\*\*\* S.p.a  
contro

FDG

l'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – I.N.P.D.A.P. – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Cipriani, Giuseppe Fiorentino e Giorgio Ruta ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, siti in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29.

e nei confronti

del CONSORZIO \*\*\*\* & PARTNERS

per l'annullamento

del provvedimento di esclusione dalla prequalificazione alla gara di appalto per licitazione privata per affidamento delle attività correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 626/94, comunicato con nota dell'INPDAP in data 5 luglio 2002 prot. n. 011364, nonché in via del tutto subordinata rispetto alla domanda di ammissione alla gara, dell'art. 13, lett. d) del bando di gara, in parte qua, come interpretato dall'Ente nel richiamato provvedimento di esclusione;

del provvedimento di esclusione dalla gara comunicato in data 24 gennaio 2003, prot. n. 012461 (provvedimento impugnato con motivi aggiunti notificati il 18 febbraio 2003).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

Visto l'atto di intervento ad opponendum proposto dal Consorzio \*\*\*\* & PARTNERS;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 20 novembre 2003 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l'Avv. Riccardo Rossi per la parte ricorrente, l'Avv. Giuseppe Cipriani per l'Amministrazione resistente e l'Avv. Andrea Segato per il Consorzio \*\*\*\* & PARTNERS.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### ESPOSIZIONE IN FATTO.

Con bando pubblicato sulla GUCE del 21/12/01 e sulla G.U. del 9/1/02, l'INPDAP ha indetto una procedura ristretta per l'affidamento delle attività correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 626/94 in materia di sicurezza, igiene, medicina del lavoro ed ambiente con particolare riferimento al servizio di prevenzione e protezione dei rischi, alla tenuta dei rapporti con gli Enti Pubblici deputati al controllo sul territorio, alla valutazione del rischio ed alla gestione della sicurezza, alla sicurezza antincendio, all'esecuzione dei programmi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alle attività di formazione ed informazione.

Il bando prevedeva l'obbligo di presentazione, a pena di esclusione, di copia dello statuto dal quale risultasse che l'oggetto sociale ricomprendesse l'organizzazione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, e che tale attività fosse stata esercitata, alla data di pubblicazione del bando, da almeno cinque anni.

La società ricorrente ha prodotto copia dello statuto nel quale era espressamente indicato, come oggetto sociale, lo svolgimento delle attività connesse all'adempimento delle prescrizioni del D.Lgs. n. 626/94; detto statuto però non riportava l'indicazione dello svolgimento dell'attività da oltre cinque anni.

L'Amministrazione ha quindi chiesto alla società ricorrente di provvedere alla integrazione della documentazione in conformità alle prescrizioni del bando.

La società ricorrente ha replicato di aver dimostrato il possesso del requisito richiesto nel bando, avendo prodotto copia dei bilanci, e dei contratti relativi allo specifico settore, dai quali risultava in modo certo lo svolgimento, fin dal 1995, dell'attività oggetto di gara.

Con il provvedimento in data 5/7/02 prot. n. 011364, l'INPDAP ha escluso la ricorrente dalla gara per mancanza del possesso del requisito previsto dall'art. 13 lett. d) del bando di gara.

Avverso detto provvedimento la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione del disposto di cui agli artt. da 12 a 16 del D.Lgs. n. 157/95

Il bando richiama la disciplina del D.Lgs. n. 157/95, secondo cui l'amministrazione aggiudicatrice deve valutare prove equivalenti sulla capacità finanziaria di quelle previste nel bando.

La ricorrente avrebbe fornito prova della sua idoneità ed esperienza tecnica nello svolgimento del servizio, in modo anche superiore a quello richiesto nel bando, atteso che l'indicazione dello svolgimento di una attività nello statuto non costituisce specifica prova circa l'effettivo svolgimento del servizio.

L'Amministrazione, una volta acquisiti i chiarimenti forniti dalla ditta interessata, dai quali risultava il concreto possesso dei requisiti previsti dal bando, non avrebbe potuto interpretare formalisticamente la clausola del bando, ma avrebbe dovuto dare priorità alla sostanza rispetto alla forma, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica.

2) Contraddittorietà ed illogicità – Sviamento di potere

La Commissione di gara avrebbe omesso di valutare tutta la documentazione prodotta dalla ricorrente, sebbene fosse probante circa il possesso del requisito previsto nel bando; il comportamento sarebbe stato tenuto per favorire la ditta che conteneva l'espressa clausola nello statuto.

Insiste quindi la ricorrente per l'accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto nel merito per infondatezza.

Con ordinanza n. 4887/02 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare e la ricorrente è stata ammessa alla gara.

Con successivo provvedimento in data 24 gennaio 2003, prot. n. 012461, la ricorrente è stata nuovamente esclusa dalla gara avendo riscontrato la Commissione l'assenza della "documentazione di ammissione alla gara" di cui al Capo II della lettera di invito, e cioè il capitolato e lo schema di contratto predisposti dall'Istituto da sottoscrivere in ciascuna pagina per presa visione ed accettazione, e la fideiussione da parte di idoneo istituto di credito.

Avverso detto provvedimento, la ricorrente ha notificato motivi nei quali ha dedotto la seguente censura:

3) Violazione del disposto di cui agli artt. da 12 a 16 del D.Lgs. n. 157/94 – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

Ritiene la ricorrente che il provvedimento di esclusione sia illegittimo perché la documentazione di ammissione alla gara sarebbe stata soltanto inserita, per errore, nella busta contenente la documentazione illustrativa.

Sarebbe stato sufficiente aprire la busta relativa all'offerta tecnica, per rinvenire la documentazione in questione.

La Commissione, invece, nonostante la banalità della documentazione, avrebbe disposto l'esclusione della ricorrente dalla gara, sebbene l'apertura della busta contenente l'offerta tecnica - al solo fine di accertare la presenza della documentazione di ammissione -, non avrebbe comportato alcuna violazione del principio di segretezza che vige nelle gare pubbliche.

Insiste quindi la ricorrente per l'accoglimento del ricorso.

L'Amministrazione intimata ha eccepito preliminarmente l'irritualità dell'impugnazione proposta con i motivi aggiunti (per aver essere stata effettuata presso la sede legale dell'Istituto e non presso i procuratori costituiti, e per essere stata proposta con motivi aggiunti e non con ricorso autonomo) e ne ha comunque chiesto il rigetto per infondatezza.

E' intervenuto ad opponendum nel giudizio il Consorzio \*\*\*\* & Partners, soggetto partecipante alla gara, ed avente quindi interesse all'esclusione della concorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1295/03 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

L'Amministrazione ha pertanto portato a termine la gara aggiudicando il servizio al Consorzio \*\*\*\* & Partners.

Con ordinanza n. 3683/03 il Consiglio di Stato, "ritenuta la sussistenza dei presupposti che giustificano la fissazione dell'udienza di merito da parte del Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 23 bis, comma 3, della L. n. 1034/71, ha riformato l'ordinanza appellata e ha disposto la trasmissione della presente pronuncia al Giudice di primo grado ai fini della fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 23 bis comma 3 della L. n. 1034/71".

E' stata quindi fissata l'udienza del 20 novembre 2003 per la decisione del ricorso.

Con la memoria depositata il 14 novembre 2003, il Consorzio interveniente ad opponendum, oltre a ribadire le proprie tesi difensive, ha eccepito altresì l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione.

L'INPDAP ha ribadito le proprie tesi difensive ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

All'udienza pubblica del 20 novembre 2003 su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO.

Preliminarmente ritiene il Collegio di dover esaminare tutte le eccezioni di rito proposte.

Infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, atteso che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, l'annullamento dell'esclusione da una gara ha efficacia caducante nei confronti di tutti gli atti successivi del procedimento e non occorre quindi provvedere all'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione (Cons. Stato Sez. V 25/3/02 n. 1683).

Peraltro, la giurisprudenza citata dall'interveniente ad opponendum a sostegno della propria tesi, si riferisce all'impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria, nel qual caso occorre sempre, invece, provvedere all'impugnazione di quella definitiva costituente atto finale lesivo degli interessi del ricorrente.

Altrettanto non condivisibili sono le eccezioni di inammissibilità dei motivi aggiunti per irritalità della notifica (effettuata presso la sede dell'INPDAP e non presso i procuratori costituiti), e perché proposti avverso un atto non connesso del procedimento.

Sotto il primo profilo, è agevole replicare che la notifica presso la sede legale e non presso il procuratore costituito non costituisce motivo di nullità della notificazione (e di conseguente inammissibilità del ricorso), tanto più che l'atto ha raggiunto il suo scopo, essendosi l'INPDAP difesa in giudizio avverso le censure proposte con i motivi aggiunti notificati il 18/2/03.

Per ciò che concerne, invece, l'utilizzabilità dello strumento dei motivi aggiunti anziché quello del ricorso autonomo, ritiene il Collegio, in via generale, che l'istituto dei motivi aggiunti in corso di causa avverso atti diversi, introdotto con la L. n. 205/00, risponda ad esigenze di economia processuale e costituisca l'alternativa alla riunione di distinti ricorsi relativi ad atti connessi, e che pertanto debba essere interpretato in senso estensivo.

L'art. 21 comma 1 della legge TAR, come novellato dalla L. n. 205/2000, laddove consente i motivi aggiunti in relazione a "tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti", deve essere interpretato nel senso che devono sussistere profili di connessione tra i provvedimenti, inerendo gli stessi alla medesima vicenda procedimentale: pertanto in presenza di una pluralità di provvedimenti che attendono alla medesima vicenda – in quanto fanno parte di un unico procedimento – deve ritenersi corretto il ricorso all'uso dello strumento dei motivi aggiunti che garantisce la migliore funzionalità e semplificazione del processo (Cfr. Cons. Stato Sez. VI 22/10/02 n. 5813; TA.R. Veneto Sez. III 8/11/01 n. 3468).

Nella fattispecie gli atti in questione (entrambi provvedimenti di esclusione dalla medesima gara della stessa concorrente) sono sicuramente connessi, perché appartengono alla medesima sequenza procedimentale per la cura dello stesso interesse pubblico.

La censura di inammissibilità deve essere pertanto respinta.

L'interveniente denuncia altresì l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse relativamente al primo provvedimento di esclusione, per essere stata la concorrente riammessa alla gara per effetto dell'ordinanza del TAR, e per essere poi stata nuovamente esclusa.

Ritiene il Collegio che detta eccezione, dal punto di vista formale, non possa essere accolta poiché l'ammissione alla gara è stata effettuata dall'INPDAP solo in esecuzione dell'ordinanza cautelare e "con riserva del giudizio pendente" (cfr. lettera di invito del 26/9/02 prot. n. 11725): dal punto di vista pratico, però, è altrettanto vero, che in caso di rigetto dell'impugnazione avverso il secondo provvedimento di esclusione, l'accoglimento dell'impugnazione nei confronti del primo provvedimento di esclusione non recherebbe alla ricorrente alcuna utilità apprezzabile.

Partendo quindi da questa constatazione di fatto, ritiene il Collegio di dover affrontare preliminarmente la disamina delle censure proposte avverso il secondo provvedimento di esclusione, riservandosi poche precisazioni in merito alle censure proposte avverso l'originario provvedimento di esclusione dalla gara.

Con provvedimento del 17 gennaio 2003 prot. n. 012461, l'INPDAP ha motivato l'esclusione dalla gara rilevando che la ricorrente aveva presentato un plico contenente solamente due buste contrassegnate, rispettivamente, con la dicitura "contiene offerta economica" e "contiene documentazione illustrativa" e ciò in violazione delle prescrizioni contenute nella lettera di invito a pena di esclusione.

In pratica, la Commissione di gara ha accertato, al momento dell'apertura della busta grande, - che avrebbe dovuto contenere, ai sensi delle disposizioni della lettera di invito, i documenti di ammissione alla gara e le due buste piccole contenenti l'offerta economica e la documentazione illustrativa

(praticamente l'offerta tecnica) -, la carenza della documentazione di ammissione (e cioè il capitolato e lo schema di contratto sottoscritto in ogni pagina per accettazione e la fidujussione bancaria).

La Commissione ha decretato l'esclusione dalla gara facendo puntuale applicazione delle prescrizioni della lettera di invito secondo cui:

- Capo I "Partecipazione alla gara" lett. a) – i concorrenti per partecipare alla gara erano tenuti a produrre "...apposito plico chiuso e sigillato contenente all'interno sia la documentazione di ammissione alla gara sia le buste contenenti la documentazione illustrativa e l'offerta come di seguito descritto";

- Capo I lett. b) Modalità di confezionamento del plico – il plico deve contenere a pena di esclusione: "la documentazione di ammissione alla gara stabilita al successivo Capo II del presente invito e n. 2 buste chiuse contenenti rispettivamente la documentazione illustrativa (Capo III) e l'offerta (Capo IV);

- Capo I lett. c) Esclusione dalla gara e nullità delle offerte – "Saranno esclusi dalla gara i plichi ...che non risultino conformi alle prescrizioni del presente invito" e "saranno considerate nulle...le offerte...che non siano corredate anche da uno solo dei documenti prescritti";

Capo II - indicazione tassativa dei documenti di ammissione alla gara da inserirsi, alla stregua delle disposizioni contenute nella lettera di invito, nel plico da presentarsi presso l'INPDAP per poter partecipare alla gara;

Capo III "documentazione illustrativa" Capo IV "offerta" – deposito dei soli documenti espressamente indicati;

Capo IV – "la busta contrassegnata "contiene offerta" (Capo IV) e l'altra busta contrassegnata "contiene documentazione illustrativa" (Capo III), nonché tutti i documenti di ammissione prescritti al Capo II, vanno riuniti, a pena di nullità, in un'unica confezione costituente il plico (Capo I, lett. d) da inviare all'INPDAP per partecipare alla gara".

Risulta del tutto evidente che l'impresa ricorrente, non avendo provveduto a collocare i documenti di ammissione nel plico generale - contenente a sua volta le buste piccole contenenti l'offerta tecnica e quella economica -, ha violato una chiara ed inequivoca prescrizione della lettera invito, e cioè quella che imponeva la presentazione dell'offerta, a pena di nullità e di esclusione dalla gara, secondo le modalità in precedenza indicate.

Detta disposizione, che non è stata peraltro neppure impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non ha valenza soltanto formale, ma risponde ad una esigenza sostanziale dell'Amministrazione, come ha già più volte chiarito la giurisprudenza.

Intanto non può non ricordarsi in via generale che, secondo la giurisprudenza, la Commissione di gara è tenuta a dare applicazione alle prescrizioni contenute nel bando e nella lettera di invito previste a pena di esclusione, e che, pertanto, la violazione di dette prescrizioni di gara da parte di un concorrente non può che comportare la sua esclusione dalla gara stessa.

Occorre poi tener conto che la documentazione illustrativa doveva essere esaminata dalla Commissione nelle successive sedute non pubbliche ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, mentre l'apertura della busta contenente i soli requisiti di ammissione doveva avvenire in seduta pubblica.

Ad ogni buon conto poi, secondo la giurisprudenza, le prescrizioni relative alla confezione dell'offerta e alle modalità della sua presentazione, non hanno natura meramente formale poiché in tema di gare pubbliche, la rigida separazione fra la fase di verifica, in capo ai concorrenti, della sussistenza dei

requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura e la fase di vera e propria valutazione delle offerte economiche e degli altri titoli prodotti, costituisce una garanzia fondamentale di imparzialità e di buon andamento dell'attività amministrativa pubblica nella scelta del contraente da parte della stazione appaltante (Cons. Stato Sez. VI 14/7/02 n. 3956).

La separazione delle varie fasi, risponde all'esigenza di evitare che le scelte preliminari di individuazione degli ammessi e quelle successive di carattere valutativo (di individuazione, cioè della migliore offerta), entrino, fra loro, in regime di commistione, che riduca il livello delle predette garanzie intorno alle determinazioni di competenza dell'Amministrazione (di qui, appunto, la necessità che tutti i documenti attestanti i requisiti di ammissibilità siano contenuti in una busta ben distinta da quelle contenenti l'offerta e gli altri titoli valutabili, con la conseguenza che la preliminare apertura di detta busta corrisponde ad una precisa necessità, quella di esaurire la fase di ammissione in modo del tutto avulso dai condizionamenti derivanti – anche solo in astratto – da una precoce conoscenza dei contenuti economici ed in generale afferenti il merito della partecipazione della concorrente) (cfr. T.A.R. Basilicata n. 131/98; T.A.R. Piemonte Sez. II n. 98/99; ecc.).

E' del tutto evidente che la pretesa della ricorrente – apertura della busta contenente la documentazione illustrativa al solo fine di verificare l'inserimento erroneo della documentazione di ammissione – non avrebbe potuto trovare accoglimento, e conseguentemente correttamente la Commissione di gara ha decretato l'esclusione della ricorrente dalla gara.

La documentazione mancante, poi, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, è tutt'altro che banale, non soltanto perché la sua produzione era prevista espressamente nella lettera di invito e non si poteva quindi prescindere dal suo deposito, ma soprattutto perché si tratta, come già ricordato, della copia del capitolato e dello schema di contratto sottoscritti per presa visione ed accettazione, e della cauzione provvisoria.

Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso proposto con i motivi aggiunti deve essere respinto perché infondato.

Per maggiore completezza espositiva, sebbene a seguito del rigetto del secondo provvedimento di esclusione alcuna utilità potrebbe arrecare alla ricorrente l'accoglimento del ricorso proposto avverso il primo provvedimento di esclusione, il Collegio ritiene di doversi comunque pronunciare anche sulla questione dedotta nel ricorso introduttivo.

Possono in questa sede ribadirsi le affermazioni contenute nell'ordinanza di questo Tribunale n. 4887/02 del 4/9/02, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto interpretare la clausola del bando - che prevedeva l'obbligo di presentazione dello statuto societario, dal quale risultasse lo svolgimento dell'attività oggetto di gara da almeno un quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando – in modo da incoraggiare la più ampia partecipazione alla gara allo scopo di assicurare la migliore selezione a vantaggio del presupposto e relativo interesse pubblico.

La censura proposta con il primo motivo si appalesa infatti fondata, poiché nella fase di prequalificazione l'Amministrazione ha interesse ad allargare quanto più possibile il novero dei soggetti partecipanti alla gara, e nella fattispecie la ricorrente aveva dato prova, in concreto, di possedere il requisito previsto dal bando.

Può condividersi l'assunto della ricorrente secondo cui la prova da essa fornita era addirittura più soddisfacente dello stesso requisito previsto nel bando, poiché la competenza tecnica ed esperienza professionale maturata nel tempo (che costituiscono la finalità della clausola), risultano in concreto provati soltanto dalla produzione di contratti e fatture per lo svolgimento del servizio, e non dal mero requisito astratto costituito dalla indicazione del servizio stesso nello statuto societario, elemento questo

che non garantisce affatto l'effettivo svolgimento dell'attività, e quindi di conseguenza, la capacità ed esperienza nel settore.

Può quindi respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del bando di gara: disponendo dei requisiti di ammissione alla gara, se interpretati conformemente ai principi comunitari e alla disciplina del D.Lgs. n. 157/95, la ricorrente non avrebbe avuto motivo di impugnare la clausola del bando, essendo sufficiente che la stazione appaltante provvedesse alla sua interpretazione secondo i criteri in precedenza indicati.

In conclusione, sebbene il ricorso proposto avverso il primo provvedimento di esclusione debba ritenersi fondato, poiché la ricorrente è incorsa in un secondo provvedimento di esclusione, da ritenersi legittimo per le ragioni in precedenza esposte, il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-  
respinge

il ricorso in epigrafe indicato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2003.